



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

DELIBERAZIONE

N°	059	DEL CONSIGLIO FEDERALE	del	22 gennaio 2016
-----------	------------	-------------------------------	------------	------------------------

OGGETTO: DEFINIZIONE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA DIRETTA NELLA PALLAVOLO.

PROPOSTA DELL'AREA	AFFARI GENERALI
UFFICIO/SETTORE	Segreteria Generale

Esercizio	2016
------------------	-------------

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

l'articolo 37 dello Statuto Federale;

PREMESSO

che la Federazione Italiana Pallavolo è una Associazione riconosciuta, art. 14 e segg. del Codice Civile, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche – Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Roma - dal 03/12/2001 al n. 67;

- che la Federazione Italiana Pallavolo, aderente alla Federation International Volley Ball – FIVB, è l'unica deputata dalle normative vigenti in materia di sport, alla regolamentazione della disciplina della pallavolo sul Territorio nazionale Italiano;

TENUTO CONTO

che al momento la Federazione Italiana Pallavolo svolge e regola esclusivamente attività sportiva dilettantistica, in quanto non ha adottato delibere relative al riconoscimento del professionismo all'interno del proprio movimento;

- che il C.O.N.I., che per legge esercita il controllo e la vigilanza sulle Federazioni Sportive Nazionali, riconosce che la Federazione Italiana Pallavolo esercita esclusivamente attività sportiva dilettantistica;



- che la Federazione Italiana Pallavolo ha tutti i requisiti stabiliti dall'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni ed integrazioni (assenza di lucro, democraticità interna, attività sportiva e promozionale, devoluzione del patrimonio ecc.)

- che gli associati della Federazione Italiana Pallavolo sono esclusivamente Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e che la propria attività viene svolta esclusivamente in favore delle stesse e dei propri tesserati;

- che gli atti preparatori alla formulazione dell'art. 90 sopra citato e le successive circolari Ministeriali, indicavano nelle premesse che detta normativa è finalizzata ad agevolare lo sviluppo dell'attività sportiva dilettantistica attraverso interventi in materia tributaria diretti ad ampliare l'ambito soggettivo ed oggettivo dei benefici fiscali in favore dello sport dilettantistico;

- che, pertanto, secondo quanto sancito dall'art. 25 della Legge 133/99, dall'art. 37 della Legge 342/2000 ed infine dall'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche la FIPAV rientra tra i soggetti che possono erogare compensi, indennità, rimborsi forfettari e premi, per attività svolte nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica, di cui al combinato disposto del primo comma dell'art. 67 lettera m) e dell'art. 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

PRESO ATTO

pertanto, della necessità di individuare le funzioni e le attività che rappresentano per lo sport della pallavolo, prestazioni funzionali alla concreta realizzazione e svolgimento delle manifestazioni di pallavolo, rappresentando le stesse esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica;

VISTI

i Regolamenti federali ed in particolare: il Regolamento Giurisdizionale, il Regolamento Gare, il Regolamento della Struttura Tecnica, il Regolamento della gestione dei campionati della federazione, il Regolamento Organico, nonché lo



Statuto per funzioni attribuite alle Strutture Territoriali della FIPAV;

VISTI

i regolamenti dalla Federation International Volley Ball – FIVB – aderente al CIO, che sanciscono le modalità di organizzazione dell'attività della pallavolo e del beach volley, definendo anche i soggetti indispensabili a garantirne, non soltanto lo svolgimento, ma anche l'organizzazione e la loro regolarità;

RAVVISATA

la necessità di definire in modo organico la tipologia delle attività che, in base alle carte federali e regolamenti FIVB, rientrano nell'ambito dell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, al fine di delineare un quadro omogeneo delle tipologie di soggetti che, salvo i requisiti soggettivi previsti dalle normativa fiscale e sulla base di detti regolamenti, svolgono attività sportiva dilettantistica;

DELIBERA

- ◆ sono preposti all'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche per la pratica della pallavolo, del beach volley e del sitting volley, le tipologie di attività e di soggetti di seguito indicati:
 - Atleti;
 - Tecnici ed allenatori;
 - Ufficiali di gara (arbitri, delegati arbitrali, Giudici Commissioni, Segnapunti, addetti Video-Check);
 - Scoutman;
 - Raccattapalle, moppers, addetti al campo di gara;
 - Dirigente addetto agli arbitri;
 - Dirigente accompagnatore;
 - Capodelegazione manifestazioni nazionali e internazionali;
 - Responsabili tecnici federali;
 - Componenti Commissioni Organizzative e designanti gare;
 - Componenti Organi di Giustizia Federale;
 - Componenti commissioni tecniche e promozionali;
 - Addetti organizzazione gare nazionali e internazionali;
 - Componenti Commissioni Tesseramento;
 - Omologatori Campi di gioco;
 - Commissioni allenatori e arbitri;



- Addetti raccolta e pubblicazione risultati e dati di gara.

Ai sensi dell'art. 90 legge n. 289/2002 e s.m.i., rientrano altresì nell'esercizio diretto di attività sportivo dilettantistica della Federazione i soggetti che, ancorchè non compresi nell'elenco di cui sopra, svolgano compiti connessi e strumentali a quelli indicati, nonché coloro che forniscano prestazioni in ambito didattico e /o di formazione in relazione alle stesse attività federali.

IL SEGRETARIO GENERALE

Alberto Rabiti

IL PRESIDENTE

Carlo Maggi